Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli

Linee guida in materia di trasparenza, pubblicazione e protezione dei dati personali

Sommario

Linee guida in materia di trasparenza, pubblicazione e protezione dei dati personali 1
1. Contesto e scopo del documento 3
2. Riferimenti normativi 3
3. Quadro normativo 4
3.1 Trasparenza 4
3.2 Termini di conservazione 5
4 Linee guida del garante per la protezione dei dati personali 5
4.1 Pubblicità per finalità di trasparenza 5
4.2 Pubblicazione per finalità diverse dalla trasparenza 8
5. Istruzioni operative 8
5.1 Modalità operativa 8
Nota 9

1. Contesto e scopo del documento

L' Ente Parco Regionale di Migliarino - San Rossore – Massaciuccoli (di Seguito anche Ente Parco), in quanto ente di diritto pubblico istituito ai sensi dell'art. 23 della legge 6-12-1991 n.394, rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", e della L. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*". Per tale motivo l'Ente Parco pubblica nel proprio sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", tutti i documenti soggetti ad obblighi di pubblicazione stabiliti per legge.

Sulle pubbliche amministrazioni, inoltre, ricadono altri obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti; in particolare l'art. 32 della L. 69/2009 prevede che "*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

Le esigenze di trasparenza e pubblicità di cui sopra devono essere tuttavia coniugate con i principi di tutela dei dati personali di cui alla normativa italiana ed europea.

Pertanto, le persone che nell'organizzazione hanno responsabilità in tali ambiti devono avere consapevolezza della necessità di contemperare gli interessi di trasparenza e pubblicità, da un lato, e di riservatezza delle informazioni personali, dall'altro.

Il presente documento mira a fornire dei principi cui attenersi per effettuare tali valutazioni e istruzioni operative relative alle attività connesse alla pubblicazione.

2. Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

All'interno di Parco San Rossore la pubblicazione di documenti sul sito internet istituzionale è disciplinata da:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: nel Piano riferito al periodo 2022/2024 si individuano ulteriori obiettivi derivanti da indirizzi regionali, in particolare "*proseguire nell'impegno per un'ottimale gestione dei propri siti web istituzionali perfezionando e semplificando in particolar modo le modalità di ricerca degli atti da parte degli utenti ed assicurando l'aggiornamento costante della sezione "Amministrazione trasparente""*

- Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'Albo Pretorio on line: disciplina le modalità di pubblicazione sul sito internet del Parco di atti e provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18-6-2009, n. 69. Il servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione negli appositi spazi di materiale cartaceo.

3. Quadro normativo

3.1 Trasparenza

La trasparenza consiste nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, attraverso la loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi.

La disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA. (D.lgs 33/2013) deve essere contemperata con i principi di protezione delle persone fisiche in ordine al trattamento dei loro dati personali.

Il Regolamento europeo 679/2016 non distingue tra trattamenti effettuati da privati o da pubbliche amministrazioni ma pone l'attenzione sul tipo di trattamento posto in essere, sulla tipologia di dato trattato e sull'impatto che il trattamento può avere sull'interessato.

La "diffusione", una delle operazioni previste dal GDPR nella definizione di "trattamento", è definita dall'art. 2-ter del Codice Privacy come "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" e dovrebbe essere ammessa da parte delle P.A. unicamente quando è prevista da una specifica norma di legge o regolamento o atto amministrativo generale.

L'art. 2-sexies del Codice Privacy disciplina il trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante (ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. g) GDPR), al comma 3 è previsto che per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento debba avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.

L'art. 2-septies comma 8 stabilisce che i **dati personali particolari** ci cui all'art. 9 del GDPR **non possono essere diffusi**.

Le esigenze di trasparenza della pubblica amministrazione definite dal D. Lgs. 33/2013 devono essere contemperate e bilanciate dalle norme in materia di protezione dei dati personali, così come precisato dall'art. 1 comma 2 (in termini generali) e dell'art. 8 (relativamente alla durata dell'obbligo di pubblicazione) dallo stesso D. Lgs. 33/2013.

Il D.lgs. 33/2013 stesso pone limiti alla pubblicazione nelle seguenti norme:

Art. 7 comma 1 "*Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali **diversi dai dati sensibili** e dai **dati giudiziari**, (di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)*[1]*, comportano la possibilità di una **diffusione** dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la **indicizzazione** e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali*".

Art. 7 bis co. 4 "Nei *casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non*

[1] Articolo abrogato dal D.lgs 101/2018

pertinenti o, se ***sensibili o giudiziari****, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*".

L' Art. 7 bis comma 6 del D.lgs. 33/2013 fa salvi i limiti relativi all'accesso e alla diffusione delle seguenti informazioni: informazioni di cui all'art. 24 comma 1 e 6 della l. 241/90 (in particolare co. 1 lettera d. "*nei* ***procedimenti selettivi****, documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi*"); quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Secondo una definizione fornita dal Garante per la protezione dei dati personali **per dati c.d. "*giudiziari*"**, ai sensi dell'art. 10 GDPR, si intendono quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il GDPR (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

3.2 Pubblicità

La pubblicazione di atti e documenti da parte della Pubblica Amministrazione è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.). A tal fine è istituito l'Albo Pretorio on-line che, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, sostituisce le pubblicazioni effettuate in forma cartacea. Sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l'adempimento.

3.2 Termini di conservazione

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 33/2013 il termine generale di conservazione è di 5 anni.

Le uniche eccezioni riguardano:

• gli atti che producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, che devono rimanere pubblicati fino a che non cessa la produzione degli effetti (es. le informazioni riferite ai vertici e ai dirigenti della P.A., che vengono aggiornati e possono restare online oltre i cinque anni, fino alla scadenza del loro mandato);

• i dati riguardanti i titolari di incarichi politici, i dirigenti, i consulenti e i collaboratori (che devono rimanere pubblicati per i 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico);

• i dati per i quali è previsto un termine diverso dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In ogni caso, una volta raggiunti gli scopi per i quali i dati personali sono stati resi pubblici, gli stessi devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni. Decorsi detti termini i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi della normativa sull'accesso civico. (Art. 8comma 3 ultimo periodo D.Lgs. 33/2103)

4 Linee guida del garante per la protezione dei dati personali

Nel 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato le "**Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati**".

Le Linee guida fanno riferimento sia alla pubblicità per finalità di trasparenza che alla pubblicità per altre finalità della P.A.

4.1 Pubblicità per finalità di trasparenza

Le linee guida del Garante sono precedenti alla riforma, avvenuta nel 2016, del D.lgs. 13/2013 (e del GDPR), pertanto i riferimenti agli articoli del testo normativo potrebbero risultare non aggiornati; tuttavia, i principi in esse richiamati sono tuttora validi e costituiscono un punto di riferimento per coloro che devono effettuare